



*Ispettorato territoriale di Sondrio
Processo Legale e Servizi all'utenza*

II CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SONDRIO

PREMESSO che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 322 del 30 dicembre 2016 (S.O. n. 46/L), la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

CONSIDERATO che in data 2 febbraio 2021, con mail prot. n. 1266, il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha richiesto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di porre in essere i necessari adempimenti relativi all'oggetto.

TENUTO CONTO che i commi 346, 347 a 348 dell'art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

TENUTO CONTO che ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori, individuati dal predetto comma 346 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 347 - per effetto del rinvio alle specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia e a quelle stabilite con DM del 14.02.2014 -, nelle competenze degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

CONSIDERATO che i soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, di seguito riportati.

- comma 346, lettera c): lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011. Più specificatamente trattasi di lavoratori:

- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - comma 346, lettera d): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
 - comma 346, lettera e): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

TENUTO CONTO che i lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 347, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2021, nonché secondo le modalità di seguito descritte:

in ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro innanzi al quale detti accordi sono stati a suo tempo sottoscritti;
- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Nel rispetto di quanto stabilito anche dai precedenti decreti interministeriali, vengono istituite apposite Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE per la successiva concessione del beneficio da parte dell'INPS, atteso che il Direttore dell'ITL nomina come responsabile del procedimento la Dott.ssa Milva Ruttico, funzionario I.T.L. e istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione:

- due funzionari dell'ITL, di cui uno con funzioni di Presidente;
- un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto.

Preso atto che la Commissione provvederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'istanza, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione;

ATTESO che le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze (02 marzo 2021);

VISTA la designazione del membro in rappresentanza dell'INPS, comunicata dal Direttore dell'INPS sede di Sondrio.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del Decreto interministeriale, anche in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, si procede alla costituzione della Commissione "Salvaguardati" nella seguente composizione:

DECRETA

la costituzione della Commissione per l'esame e l'istruttoria delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art.24, comma 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 nella seguente composizione:

membri effettivi

- funzionario dell'ITL con funzioni di Presidente Dott.ssa Milva RUTTICO
- funzionario dell'ITL Sig. Sergio BARTESAGHI
- funzionario INPS Dott.ssa Patrizia Serra, titolare e Dott.ssa Rosa Soscia, sostituto

I compiti della Commissione, validamente costituita ed insediata, saranno:

- calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle istanze;
- controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'istanza, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze, fissata al 02 marzo 2021.

Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle istanze da esaminare.

L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione Provinciale INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio di procedimento ai sensi della legge 24 L.241/90 e ss.m.ii.

Il presente Decreto verrà trasmesso all'INPS di Sondrio e ai membri interessati.

Sondrio, 17 febbraio 2021

IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE
CON DELEGA DI FIRMA
Dott. Alberto Gardina